

## ORDINANZA AREA GESTIONE DEL TERRITORIO n. 65 del 25/08/2017

**Oggetto:        PRESCRIZIONI RELATIVAMENTE ALLA TENUTA DEI CANI,  
                      ALLA CONDUZIONE NELLE VIE PUBBLICHE E  
                      ALL'INTRODUZIONE DEGLI STESSI IN DETERMINATI LUOGHI**

**Premesso che:**

- con ordinanza Area Gestione Territorio n° 38 del 21/7/2005 è stato, tra l'altro, istituito il divieto di accesso ai cani nelle aree verdi comunali attrezzate e non attrezzate;
- con ordinanza Sindacale n° 15 del 1/10/2010 sono state disciplinate le prescrizioni relativamente alla tenuta dei cani, alla loro conduzione nelle vie pubbliche e all'introduzione degli stessi in determinati luoghi disciplinando inoltre l'utilizzo dell'area cani di via Borromeo;

**Dato atto** che quest'anno è stata realizzata una nuova area cani in via La Pira ed è stata ampliata l'area cani di via Borromeo;

**Ritenuto** di rivedere e armonizzare i contenuti delle succitate ordinanze relativamente:

- alla tenuta e conduzione dei cani nelle aree verdi pubbliche distinguendole a tal proposito in aree attrezzate e non attrezzate;
- alla nuova realizzazione di aree dedicate ai cani;

**Vista** la legge regionale nr 17 del 19/6/2014 di modifica della legge regionale n 60 del 28/12/1993 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e s.m.i., in particolare l'articolo 18 bis che recita:

*1. Agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente.*

*1 bis. ---OMISSIS ---*

*1 ter. ---OMISSIS ---*

*2. Agli animali da compagnia è vietato l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto;*

*3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 bis, i comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.*

*4. Negli spazi a loro destinati, gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti;*

**Ritenuto** di consentire l'accesso ai cani nelle aree verdi comunali ad esclusione di quelle sotto riportate, individuate come aree verdi attrezzate:

- Via Pordenone – Rubano
- Via Europa – Rubano
- Via Bolzano – Rubano
- Via Vangadizza – Bosco
- Via Dei Mille – Bosco
- Via Falcone – Bosco
- Via Belle Putte – Bosco
- Via Cavour – Villaguattera
- Via Martiri Giuliani e Dalmati - Villaguattera
- Via Ragazzi del 99 – Villaguattera
- Via Toti (area campo calciotto) – Villaguattera
- Via La Pira - Villaguattera
- Via Liguria – Sarmeola
- Via Lazio – Sarmeola
- Viale Po – Sarmeola
- Via Segni - Sarmeola
- Via Gatari – Sarmeola
- Via Fratelli Bandiera – Sarmeola
- Via Borromeo (area impianti sportivi) - Sarmeola

**Ricordato** che in via Borromeo (area impianti sportivi) e in via La Pira, oltre ad essere aree attrezzate sono presenti anche aree di sgambamento cani;

**Ritenuto:**

- di consentire l'accesso alle suddette aree di sgambamento cani con l'obbligo di percorrere il tratto più breve e per il tempo necessario a raggiungere l'area senza sostare presso le aree verdi limitrofe;
- di precisare che le parti dell'ordinanza nr 38/2005 riguardante il divieto di accesso dei cani alle aree verdi debbano essere modificate in modo da riferirle esclusivamente alle aree attrezzate e che le parti dell'ordinanza Sindacale 15/2010 debbano essere riferite esclusivamente alle aree attrezzate sopra riportate;
- di competenza del sottoscritto l'adozione delle sopraccitate revisioni ed armonizzazioni anche laddove legate all'ordinanza Sindacale 15/2010 in quanto ricognitive e non configurabili come contingibili ed urgenti;

**Visti:**

- la legge regionale nr 17 del 19/6/2014 di modifica della legge regionale n 60 del 28/12/1993 “Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo” e s.m.i., in particolare l'articolo 18 bis;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- gli artt. 650/659/727 del Codice Penale;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.leg 18/08/2000 n° 267;

**ORDINA**

**1) Ai proprietari o detentori di cani di:**

a) non introdurre cani nei giardini e/o parchi pubblici attrezzati di seguito elencati:

- Via Pordenone – Rubano
- Via Europa – Rubano
- Via Bolzano – Rubano
- Via Vangadizza – Bosco
- Via Dei Mille – Bosco
- Via Falcone – Bosco
- Via Belle Putte – Bosco
- Via Cavour – Villaguattera
- Via Martiri Giuliani e Dalmati - Villaguattera

- Via Ragazzi del 99 – Villaguttera
- Via Toti (area campo calciotto) – Villaguttera
- Via La Pira - Villaguttera
- Via Liguria – Sarameola
- Via Lazio – Sarameola
- Viale Po – Sarameola
- Via Segni - Sarameola
- Via Gatari – Sarameola
- Via Fratelli Bandiera – Sarameola
- Via Borromeo (impianti sportivi) - Sarameola;

2) Ai proprietari e detentori di cani che utilizzano l'area cani di Via Borromeo a Sarameola e di Via la Pira a Villaguttera, di rispettare le seguenti disposizioni:

- di accedere alle aree di sgambamento di via Borromeo e di Via La Pira percorrendo il tratto più breve e per il tempo necessario a raggiungere l'area senza sostare presso le aree verdi limitrofe;
- chiudere il cancello dopo essere entrati o usciti dall'area;
- i cani possono essere lasciati liberi senza guinzaglio e o museruola sotto il costante controllo del conduttore e nel rispetto degli altri frequentatori dell'area;
- i cani grandi devono utilizzare una diversa area rispetto ai cani piccoli dove è prevista la divisione delle stesse (via Borromeo);

3) Di modificare l'ordinanza 38/2005 stralciando il divieto di accesso con i cani all'area del "Parco storico di Via Rossi" ed alle "Aree di verde non attrezzate";

4) di dare atto che le parti dell'ordinanza Sindacale 15/2010 che vietano l'introduzione di cani nei giardini e spazi pubblici debbano essere riferite esclusivamente alle aree attrezzate di cui al punto 1 della presente ordinanza;

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

#### **Informa**

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla sua notifica o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

#### **Dispone:**

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

La trasmissione della presente ordinanza al Servizio Igiene e sanità Pubblica - Dipartimento di prevenzione dell'Azienda ULSS n° 6.

La trasmissione del presente atto al Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest, che è incaricato all'attività di controllo del rispetto del presente provvedimento.

AM/FB

**Rubano li, 25/08/2017**

**IL CAPO AREA**  
MARCO FRAU / INFOCERT SPA